

# Rapporto sul messaggio

---

numero	4486
data	28 febbraio 1997
dipartimento	Opere sociali

---

Della Commissione della legislazione sul messaggio 30 gennaio 1996 concernente l'adeguamento delle leggi cantonali di competenza del Dipartimento delle opere sociali alla modifica 7 ottobre 1994 del Codice civile svizzero (Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale, obbligo di mantenimento da parte dei genitori)

Popolo e Cantoni hanno accettato il 3 marzo 1991 l'abbassamento a 18 anni dell'età richiesta per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità. Benché la maggiore età civile non debba necessariamente corrispondere con quella politica il Consiglio federale ha deciso di abbassare a 18 anni anche la maggiore età civile; in questo modo ha voluto mantenere la tradizione federale che vede corrispondere la maggiore età politica e quella civile, ma anche adeguarsi allo sviluppo in atto a livello europeo ove la maggior parte degli Stati conosce già una maggiore età civile a 18 anni.

Il messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione del diritto civile svizzero porta la data del 17 febbraio 1993. Le proposte ivi contenute sono state accettate dalle Camere federali il 7 ottobre 1994 e la modifica legislativa è entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

L'abbassamento a 18 anni dell'età civile ha inciso direttamente su numerose norme del diritto civile relative ad esempio alla facoltà di acquistare diritti e contrarre obbligazioni, alla capacità matrimoniale ecc. Questa modifica comporta tuttavia anche delle ripercussioni sulle disposizioni di diritto pubblico che fanno riferimento alla maggiore età. In questo contesto si ricorderà qui semplicemente che il 1° gennaio 1996 non è entrata in vigore unicamente la modifica del Codice civile svizzero ma anche, ad esempio, una modifica della legge sull'asilo, della legge sul diritto internazionale privato e della legge sull'assicurazione per l'invalidità.

Il messaggio che qui direttamente ci occupa concerne la modifica di alcune leggi cantonali di competenza del Dipartimento delle opere sociali. Come ricordato dal Consiglio di Stato il Consiglio federale aveva già sottolineato nel proprio messaggio che l'abbassamento della maggiore età non avrebbe dovuto ripercuotersi negativamente sulla copertura sociale. Questa premessa deve essere tenuta ben presente nella valutazione delle diverse modifiche legislative in discussione e che vengono qui di seguito passate in rassegna.

## **1. LEGGE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ, DELL'INFANZIA, DELLA FANCIULLEZZA E DELL'ADOLESCENZA (LMI) DEL 15 GENNAIO 1963**

La Commissione della legislazione si discosta dalla proposta del Consiglio di Stato intravedendovi concrete possibilità di peggioramento della copertura sociale per giovani già sfavoriti. In effetti la modifica dell'art. 8 metterebbe in difficoltà quei giovani che, a motivo di un handicap o di situazioni sociali particolarmente difficili, si ritrovano a dover frequentare istituti speciali e non hanno ancora portato a termine, al momento del raggiungimento della maggiore età, la loro formazione scolastica o professionale. Va segnalato che numerose strutture offrono questo tipo di formazione interna o esterna (apprendistato, formazione scolastica); trattasi di validi tasselli dell'integrazione sociale e professionale che vanno indubbiamente sostenuti nel migliore dei modi.

Le reticenze della Commissione di fronte alla proposta governativa sono fondate anche sull'analisi di quanto proposto altrove. In effetti tanto la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali quanto i singoli Cantoni romandi, Cantoni con i quali gli istituti attivi in Ticino intrattengono i maggiori contatti, non hanno adeguato alla nuova maggiore età civile il limite per poter beneficiare di aiuti di questa natura.

Il mancato adeguamento della LMI alla nuova maggiore età non comporterà particolari oneri. In primo luogo perché da un profilo pratico questa disposizione interessa poche decine di persone, in secondo luogo perché in ogni caso lo Stato interviene a coprire i deficit di Istituti e Foyers. Nel caso in cui si escludessero i giovani che superano i 18 anni i posti così liberati verrebbero occupati da nuova casistica; anche qualora questi posti rimanessero per un certo periodo vacanti si avrebbe un maggior costo per giornata di presenza ripartito sugli altri ospiti (perché il funzionamento della struttura non potrà venir modificato ed i costi fissi rimarrebbero in larga misura inalterati).

Va segnalato che il mancato adeguamento della LMI alla nuova maggiore età potrebbe causare dei problemi allorché il giovane, oramai maggiorenne, dovesse rifiutarsi di sottostare alle misure d'educazione o di formazione professionale decise precedentemente. Si ritiene ad ogni modo che il problema possa essere superato facilmente ricorrendo a soluzioni già adottate in altri Cantoni come ad esempio facendo sottoscrivere una convenzione al giovane medesimo nella quale si impegna a portare a termine il curriculum già avviato (ciò che potrebbe avere anche delle conseguenze positive sulla motivazione del diretto interessato).

Per le motivazioni qui sopra esposte la Commissione della legislazione propone di non adeguare la legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 all'abbassamento

della maggiore età civile . Viene di conseguenza a cadere anche la proposta governativa relativa alla norma transitoria . Alla luce di quanto precede , gli art 1 bis , 1 ter , 7 , 8 e 15 bis della stessa legge dovranno essere modificati - come specificato più avanti - per tener conto della possibilità di continuare un collocamento in istituto anche oltre la maggiore età , e meglio sino a 20 anni compiuti .  
Le denominazioni degli articoli "bis , ter" , sono sostituite con "a , b" segnatamente anche per i vigenti art 15 ter e 19 bis .

## **2. LEGGE CONCERNENTE LE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'ASSICURAZIONE FEDERALE PER LA VECCHIAIA, I SUPERSTITI E L'INVALIDITÀ DEL 21 DICEMBRE 1965**

Come precisato nel messaggio si tratta di un semplice adeguamento formale al diritto federale . Il testo precedentemente in vigore prevedeva l'aggiunta alla dicitura "per persone sole" della seguente categoria : minorenni assegnatari di rendite . Oggi questa categoria non esiste più in quanto l'inizio del diritto alla rendita coincide con il raggiungimento della maggiore età .

Per le motivazioni qui sopra esposte la Commissione della legislazione propone di accecare la modifica dell'art . 4 della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia , i superstiti e l'invalidità del 21 dicembre 1965 così come proposta nel messaggio del Consiglio di Stato .

## **3. LEGGE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI AI SALARIATI DEL 24 SETTEMBRE 1959**

Il Consiglio di Stato , così come si può leggere nel messaggio , ritiene che in quest'ambito ben preciso si giustifica il mantenimento del limite di vent'anni per poter beneficiare dell'assegno familiare , indipendentemente dunque dal concetto di maggiore età .

Quest'opinione é condivisa dalla Commissione della legislazione anche alla luce della nuova legge sugli assegni familiari entrata in vigore nel 1997 e che prevede pure esplicitamente il diritto all'assegno sino al ventesimo anno di età .

Per le motivazioni qui sopra esposte la Commissione della legislazione propone di accettare la modifica dell'art . 14 cpv . 3 e 15 cpv . 2 e 5 della legge sugli assegni familiari del 24 settembre 1959 così come proposta nel messaggio del Consiglio di Stato , ritenuto che detti articoli saranno in vigore sino al prossimo 31 dicembre 1997 .

## **4. LEGGE SULL'ASSISTENZA SOCIALE DELL'8 MARZO 1971**

Richiamati i principi della buona fede e dell'equità il Consiglio di stato propone una modifica legislativa che permetta allo Stato di recuperare le prestazioni assistenziali erogate ad una persona maggiorenne allorquando sono date le condizioni per poter agire in tal senso . In altre parole non ritiene giustificata un'eccezione a questo principio per le prestazioni ricevute tra il diciottesimo ed il ventesimo anno d'età , salvo per quelle erogate prima dell'entrata in vigore della presente modifica .

La Commissione della legislazione ha ritenuto di dover seguire la proposta governativa dopo aver verificato le condizioni richieste per poter esigere il rimborso . A dire il vero le norme cantonali dicono ben poco a questo proposito . Va tuttavia precisato che per prassi comunemente adottata in quasi tutti i Cantoni della Confederazione il rimborso delle prestazioni ricevute non dipende dai redditi dell'attività lavorativa bensì da entrate eccezionali quali eredità , vincite , ecc .

Ritenuto ad ogni modo quanto deciso in merito alla LMI dovranno essere modificati anche gli art . 35 e 39 della legge sull'assistenza sociale .

Per le motivazioni qui sopra esposte la Commissione della legislazione propone di accettare , così come proposto nel messaggio governativo , la modifica degli art . 33 , 35 cpv . 1 , 39 cpv . 1 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 . Propone tuttavia di approvare anche le modifiche conseguenti alle decisioni adottate in ambito LMI .

Per quanto attiene alle norme transitorie , ritenuto quanto già detto a proposito della LMI , la Commissione della legislazione preavvisa favorevolmente solamente l'art . 1 al capitolo III .

Riassumendo la Commissione della legislazione propone dunque di accettare le seguenti modifiche legislative:

## **I. Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (LDI) del 15 gennaio 1963**

### **Art. 1a cpv. 1**

1 Lo Stato provvede inoltre:

a) invariato ;

b) alla vigilanza sull'affidamento dei minorenni e dei giovani sino ai 20 anni compiuti presso Istituti .

### **Art. 1b cpv. 1**

1 Sono considerati istituti ai sensi di questa legge le persone fisiche e morali che accolgono più di cinque minorenni e/o giovani sino ai 20 anni compiuti . E' riservato il secondo capoverso .

### **Art . 7 cpv . 2 e 3**

2 In caso di necessità l'affidamento può continuare sino all'età di 20 anni compiuti .

3 testo immutato dell'attuale cpv . 2

### **Art . 8**

1 Ove non esista l'opportunità di un affidamento familiare o siano indispensabili cure ed educazione specializzate , i

minorenni indicati nell'art . 1 lett . b) della presente legge sono affidati a istituti fondati o riconosciuti dallo Stato , con possibilità , una volta prosciolti dall'obbligo scolastico , di ricevere un'istruzione professionale adeguata alle loro attitudini . Ove si verifichi l'impossibilità di adire istituti riconosciuti , lo Stato può , in via eccezionale , far capo ad altri istituti .  
2 In caso di necessità l'affidamento può continuare sino all'età di 20 anni compiuti .

#### **Art . 15a cpv . 2**

2 Il Comune di domicilio di un giovane di età inferiore ai 20 anni ospite di un istituto di cui all'art . 8 della legge deve versare un contributo finanziario calcolato sulla base di quanto previsto dalla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità nella misura massima del doppio .

---

## **II. Legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 21 dicembre 1965**

### **art . 4**

Le prestazioni complementari sono concesse se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti:

per persone sole	fr .7'800 . - -
per coniugi	fr .11'700 . - -
per orfani	fr .3'900 . - -

---

## **III. Legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959**

### **Art . 14 cpv . 3**

3 Il diritto all'assegno può essere fatto valere fino al compimento del ventesimo anno di età per i figli o altri giovani in formazione che :

- a) assolvono un tirocinio o sono agli studi ;
- b) per infermità fisica o mentale sono abili al lavoro in misura non superiore al 50% .

### **Art . 15 cpv . 2 e 3**

2 In caso di decesso del padre e della madre , l'assegno é riconosciuto a chi provvede , in modo regolare e preponderante , al mantenimento dei giovani che hanno diritto all'assegno .

3 L'avente diritto all'assegno che fosse inabile permanentemente al lavoro in misura superiore al 50% può rinunciare al suo diritto a favore del membro salariato della famiglia che concorre normalmente e in modo preponderante al mantenimento del giovane per il quale può essere fatto valere l'assegno .

---

## **IV. Legge sull'assistenza sociale, dell'8 marzo 1971**

### **A.**

#### **Art . 33**

Come da messaggio

#### **Art. 35**

1 Non vi é obbligo di rimborso:

- a) per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti ;
- b) per il beneficiario di prestazioni assistenziali di cui all'art . 11 della legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza , del 15 gennaio 1963 , da lui ottenute prima dell'età di 20 anni compiuti ;
- c) per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo II a ;

2 testo immutato dall'attuale cpv . 3 (il vigente cpv . 2 é di conseguenza stralciato)

#### **Art . 39 cpv . 1**

1 Il diritto di regresso per le spese di cui all'art . 11 della legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 può essere fatto valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all'assistenza solo per le spese anticipate al giovane di età tra i 16 e i 20 anni compiuti .

### **B . Norme transitorie**

#### **1. al capitolo III**

1 Le prestazioni assistenziali concesse prima dell'entrata in vigore della modificazione del 7 ottobre 1994 del CCS concernente l'abbassamento della maggiore età compresa tra i 18 e i 20 anni non soggiacciono all'obbligo di rimborso e al regresso .

---

## **V . Entrata in vigore**

L'entrata in vigore é definita come segue:

- a) le modifiche della legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza , della legge sugli assegni familiari e della legge sull'assistenza sociale entrano in vigore retroattivamente al 1° gennaio 1996 ;
- b) le modifiche della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia , i superstiti e l'invalidità entrano immediatamente in vigore .

**Per la Commissione della legislazione:**

Matteo Saggi , relatore

Bergonzoli S . - Bernasconi - Bobbià -

Carobbio - Guscetti - Ermotti - Lepori , con riserva

Ferrari - Testa - Fiori , con riserva - Genazzi -

Lepori - Colombo - Marzorini , con riserva - Merlini -

Nova , con riserva - Pantani , con riserva - Verda.

Disegno di

**LEGGE**

per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza , del 15 gennaio 1963 ; modifica Legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia , i superstiti e l'invalidità , del 21 dicembre 1965 ; modifica

Legge sugli assegni familiari ai salariati , del 24 settembre 1959 ; modifica

Legge sull'assistenza sociale , dell'8 marzo 1971 ; modifica

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- vista la modifica del 7 ottobre 1994 del Codice Civile Svizzero (abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale , obbligo di mantenimento da parte dei genitori) ;

- visto il messaggio 30 gennaio 1996 n. . 4486 del Consiglio di Stato ;

- visto il rapporto 28 febbraio 1997 n. . 4486 R della Commissione della legislazione ,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 é così modificata:

**A.**

Gli articoli 1 bis , 1 ter , 15bis , 15 ter e 19 bis diventano 1 a , 1 b , 15 a , 15b e 19 a .

**B.**

**Articolo 1 a cpv . 1 . lett . b)**

b) alla vigilanza sull'affidamento dei minorenni e dei giovani sino ai venti anni compiuti presso Istituti.

**Articolo 1 b cpv . 1**

1 Sono considerati istituti ai sensi di questa legge le persone fisiche e morali che accolgono più di cinque minorenni e/o giovani sino ai venti anni compiuti . E' riservato il secondo capoverso .

**Articolo 7 cpv . 2 (nuovo) e 3**

2 In caso di necessità l'affidamento può continuare sino all'età di venti anni compiuti .

3 Alle famiglie indicate nei cpv . 1 é accordato , su loro richiesta , un contributo commisurato alle spese di mantenimento , cura , educazione e preparazione professionale del minorenne , al massimo fino al compimento del ventesimo anno di età

**Articolo 8**

1 Ove non esista l'opportunità di un affidamento familiare o siano indispensabili cure ed educazione specializzate , i minorenni indicati nell'art . 1 lett . b) della presente legge sono affidati a istituti fondati o riconosciuti dallo Stato , con possibilità , una volta prosciolti dall'obbligo scolastico , di ricevere un'istruzione professionale adeguata alle loro attitudini . Ove si verifichi l'impossibilità di adire istituti riconosciuti , lo Stato può , in via eccezionale , far capo ad altri istituti .

2 In caso di necessità l'affidamento può continuare sino all'età di venti anni compiuti .

**Articolo 15 a cpv . 2**

2 Il comune di domicilio di un giovane di età inferiore ai venti anni ospite di un istituto di cui all'art . 8 della legge deve versare un contributo finanziario calcolato sulla base di quanto previsto dalla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità nella misura massima del doppio .

**II.**

La legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 21 dicembre 1965 é così modificata:

**Articolo 4**

Le prestazioni complementari sono concesse se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti:

per persone sole fr .7'800 . - -

per coniugi fr .11'700 . - -

per orfani fr .3'900 . - -

**III.**

La legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 é così modificata:

### **Articolo 14 cpv. 3**

3 Il diritto all'assegno può essere fatto valere fino al compimento del ventesimo anno di età per i figli o altri giovani in formazione che:

- a) assolvono un tirocinio o sono agli studi ;
- b) per infermità fisica o mentale sono abili al lavoro in misura non superiore al 50% .

### **Articolo 15 cpv . 2 e 5**

2 In caso di decesso del padre e della madre , l'assegno é riconosciuto a chi provvede , in modo regolare e preponderante , al mantenimento dei giovani che hanno diritto all'assegno .

5 L'avente diritto all'assegno che fosse inabile permanentemente al lavoro in misura superiore al 50% può rinunciare al suo diritto a favore del membro salariato della famiglia che concorre normalmente e in modo preponderante al mantenimento dei giovani per i quali può essere fatto valere l'assegno .

## **IV.**

La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 é così modificata:

### **A.**

#### **Articolo 33**

Chi dopo i diciott'anni compiuti ha ottenuto prestazioni assistenziali é tenuto a rimborsarle quando , in conformità di legge , si sia impegnato a farlo e le condizioni per il rimborso siano adempite , oppure quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate . Sono riservati gli articoli 14 e 15 .

#### **Articolo 35**

1 Non vi é obbligo di rimborso:

- a) per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti ;
- b) per il beneficiario di prestazioni assistenziali di cui all'art . 11 della legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza , del 15 gennaio 1963 , da lui ottenute prima dell'età di venti anni compiuti ;
- c) per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa ;

2 In caso di esecuzione parziale del contratto di inserimento di cui all'art . 31b , l'unità amministrativa designata può chiedere il rimborso corrispondente della prestazione assistenziale ottenuta .

Il regolamento stabilisce condizioni e modalità .

#### **Articolo 39 cpv . 1**

1 Il diritto di regresso per le spese di cui all'art . 11 della legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 può essere fatto valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all'assistenza solo per le spese anticipate al giovane di età tra i sedici e i venti anni compiuti .

### **B . Norme transitorie**

al Capitolo III

Le prestazioni assistenziali concesse prima dell'entrata in vigore della modificazione del 7 ottobre 1994 del Codice civile svizzero , concernente l'abbassamento della maggiore età a persone di età compresa tra i diciotto e i venti - anni non soggiacciono all'obbligo di rimborso e al regresso .

## **V. Entrata in vigore**

1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente modifica di legge é pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino .

2 L'entrata in vigore é definita come segue :

- a) le modifiche della legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza , della legge sugli assegni familiari e della legge sull'assistenza sociale entrano in vigore retroattivamente al 1° gennaio 1996 ;
- b) le modifiche della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia , i superstiti e l'invalidità entrano immediatamente in vigore .